



LA RETTRICE

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 "Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena e dell'Università per Stranieri di Perugia";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 10;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare gli articoli da 1 a 10 e l'articolo 12;

Visto il D.R. n. 30 del 30 gennaio 2017 con il quale è stato ricostituito il Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2017-2020;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 613 del 7 settembre 2018, di nomina del Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia per un triennio a decorrere dal 1° novembre 2018;

Visti i DD.RR. n. 120 del 12 aprile 2019 e n. 374 del 27 novembre 2019 con i quali sono stati nominati i componenti del Senato Accademico in rappresentanza degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale che rimarranno in carica per un biennio a decorrere dalle rispettive nomine;

Visto il D.R. n. 594 del 20 gennaio 2020 con il quale il Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, triennio accademico 2017-2020, è stato prorogato ope legis, per non più di 45 giorni, a decorrere dal 30 gennaio 2020;

Ritenuto, pertanto, di avviare le procedure finalizzate alla ricostituzione dell'Organo Collegiale in parola per il triennio 2020-2023;

Considerato che, come stabilito dal succitato articolo 10 dello Statuto di Ateneo, "*... Sono membri del Senato Accademico:*

a) il Rettore in carica

b) i Direttori dei Dipartimenti

c) i Direttori delle Scuole e dei Centri autonomi

d) due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari

e) due rappresentanti eletti dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari

f) due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari

g) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno, di cui uno appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici

h) due rappresentanti eletti al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento

i) due rappresentanti eletti al loro interno dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale...";

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione delle votazioni per l'elezione, nel Senato Accademico, per il triennio 2020-2023, di:

a) due rappresentanti dei docenti di prima fascia

b) due rappresentanti dei docenti di seconda fascia

c) due rappresentanti dei ricercatori

d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di cui uno appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici

e) due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento,

decreta

1. di indire per il giorno **4 marzo 2020** le elezioni per la nomina nel Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023, di:



- a) due rappresentanti eletti dai professori di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari
- b) due rappresentanti eletti dai professori di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari
- c) due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari
- d) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno, di cui uno appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici
- e) due rappresentanti eletti al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga il giorno **4 marzo 2020**, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

2.2 Commissione elettorale

È nominata con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; nonché in ordine alla propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Con provvedimento del Rettore è istituito il Seggio Elettorale composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due scrutatori da scegliere tra: ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici
- c) un Segretario da scegliere tra: docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici.
- d) due scrutatori supplenti da scegliere tra: ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici.

2.4 Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo:



- a) per l'elezione dei due rappresentanti dei professori di prima fascia, l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare
- b) per l'elezione dei due rappresentanti dei professori di seconda fascia, l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare
- c) per l'elezione dei due rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare
- d) per l'elezione dei due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di cui uno appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici, l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti al personale tecnico e amministrativo, inclusi i collaboratori ed esperti linguistici, che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare
- e) per l'elezione dei due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alle predette categorie che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare;

Elettorato passivo:

- a) per l'elezione dei due rappresentanti dei professori di prima fascia, l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo. Sono esclusi dall'elettorato passivo i docenti in regime di tempo definito
- b) per l'elezione dei due rappresentanti dei professori di seconda fascia, l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo. Sono esclusi dall'elettorato passivo i docenti in regime di tempo definito
- c) per l'elezione dei due rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo
- d) per l'elezione dei due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di cui uno appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici, l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti al personale tecnico e amministrativo, inclusi i collaboratori ed esperti linguistici, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo
- e) per l'elezione dei due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo.

È, in ogni caso, escluso dall'elettorato passivo:

- il personale collocato in aspettativa obbligatoria
- il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato



In data **21 febbraio 2020** gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione Elettorale di cui al precedente punto 2.2. L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo. Con riferimento ai professori di I fascia, ai professori di II fascia e ai ricercatori, negli elenchi dell'elettorato passivo dovrà essere indicata l'area disciplinare di appartenenza di ciascuno.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni. La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.6 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio Elettorale sono convocati, a cura della Commissione elettorale, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga, per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero e di colore differenziato per ciascuna delle rappresentanze di cui al punto 1.
- b) elenchi degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) elenchi degli aventi diritto all'elettorato passivo, da affiggersi all'esterno del Seggio
- d) urne per la raccolta delle schede votate.

I componenti del Seggio, dopo aver verificato l'integrità delle urne, provvedono a sigillare mediante nastro adesivo i coperchi di ciascuna di esse, senza ostruire la fessura destinata all'inserimento delle schede. Gli elenchi dell'elettorato nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario; in caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.7 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente punto 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Nel giorno e negli orari fissati, il Presidente del Seggio, dichiarata aperta la votazione, consegna a ciascun elettore - previa sua identificazione - la scheda relativa alla componente cui l'elettore appartiene.

L'elettore è ammesso al voto in quanto risulti iscritto nel rispettivo elenco elettorale. Egli deve apporre la propria sottoscrizione nell'apposito elenco dei votanti.

Il voto è personale e segreto; esso deve essere espresso in modo inequivoco e non riconoscibile. L'indicazione del cognome è da considerarsi sufficiente; l'indicazione del nome è indispensabile solo in caso di omonimia. È valida anche la votazione espressa mediante indicazione del numero d'ordine che contraddistingue il candidato nell'elenco dell'elettorato passivo.



Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina solo previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, dovrà essere allegato al verbale.

Nelle elezioni di cui al presente Decreto può essere espressa dagli aventi diritto una sola preferenza. Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene introdotta nell'apposita urna.

2.8 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla sostituzione della scheda consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.9 Quorum per la validità delle elezioni

Per la validità delle votazioni è necessario che, per ciascuna rappresentanza, partecipino alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Qualora tale quorum non venga raggiunto nella prima votazione, si dà luogo ad una seconda votazione il giorno **6 marzo 2020**, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Qualora neppure nella seconda votazione vi sia il raggiungimento del quorum, il giorno **9 marzo 2020** dalle ore 9:00 alle ore 17:00, si procede alla terza votazione.

Eventuali ulteriori votazioni, per la cui validità è necessario che partecipi il 25% degli aventi diritto, saranno indette solo se il Senato Accademico non potrà considerarsi validamente costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento di Ateneo.

2.10 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio. Il Presidente provvede altresì a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle votazioni che verranno scrutinate successivamente e a sigillare le relative urne.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano il voto espresso in modo equivoco o più di una preferenza



- che contengano il voto espresso per un nominativo non compreso nel relativo elenco dell'elettorato passivo.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.11 Verifica e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. Vengono proclamati eletti:

- a) per la rappresentanza dei professori di prima fascia, i due più votati
- b) per la rappresentanza dei professori di seconda fascia, i due più votati
- c) per la rappresentanza dei ricercatori, i due più votati
- d) per la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, il più votato tra il personale tecnico e amministrativo e il più votato tra i collaboratori ed esperti linguistici
- e) per la rappresentanza dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, i due più votati.

A parità di numero di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo nella qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica.

Per ciascuna categoria, i candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze pari o superiore al 15% del numero dei votanti sono collocati nella graduatoria dei non eletti, riportata nel decreto rettorale di proclamazione.

Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo. Eventuali ricorsi potranno essere proposti alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione.

2.12 Nomina degli eletti

La nomina degli eletti ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di ricostituzione del Senato Accademico.

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

La Rettrice
f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli